



Corte di cassazione Sentenza su distinzione tra contratto di trasporto e contratto di appalto

FAI INFORMA 245/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, con la Sentenza n. 22541 dello scorso 4 agosto u.s., la sezione lavoro della Corte di cassazione è tornata ad occuparsi degli elementi distintivi tra il contratto di trasporto e il contratto di appalto di servizi di trasporto.

Il ricorso in Cassazione era stato presentato dalla società di autotrasporto soccombente contro la Sentenza della Corte di Appello di Lecce che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, aveva riconosciuto l'esistenza di un contratto di appalto di servizi di trasporto (con conseguente applicabilità del regime di solidarietà per gli appalti previsto dall'art. 29 del [d.lgs 276/2003](#)), sulla scorta dei seguenti elementi:

- I contratti affidavano una serie indeterminata di trasporti, quanto al numero, agli oggetti da trasportare e ai luoghi di consegna, instaurando così una collaborazione destinata a durare nel tempo, con modalità pianificate in linea di massima e per un corrispettivo determinato;
- I contratti prevedevano lo svolgimento anche di altre attività e servizi, alcuni accessori al trasporto (es carico e scarico delle merci, numerazione ed etichettatura, controllo dei colli, pagamenti con contrassegno), altri aventi carattere autonomo (es pubblicità in favore del committente, conservazione dei documenti in modalità informatica);
- Il vettore aveva il compito di provvedere alla raccolta, al trasporto e alla distribuzione delle merci in autonomia, con i mezzi e il personale di cui disponeva, avvalendosi della propria struttura organizzativa e imprenditoriale e con rischio a proprio carico.

La Corte di Cassazione ha confermato l'impianto della Sentenza della Corte d'Appello di Lecce, richiamando la propria giurisprudenza in tema, dove è stato affermato che **si configura un contratto di appalto di servizio di trasporto** e non un semplice contratto di trasporto, quando ci si trovi in presenza di **un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare.** Gli elementi che rivelano questa organizzazione, di norma, vanno individuati nella

molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni e nell'assunzione dei rischi da parte del trasportatore.

In particolare – precisa la Cassazione – in presenza di una molteplicità di trasporti eseguiti per conto di uno stesso committente, si configura un unico contratto di appalto di servizi di trasporto (e non tanti contratti di trasporto quante sono state le prestazioni effettuate dal vettore), quando si tratti di **“una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo”**.

In altre parole: se l'oggetto del contratto non è l'affidamento al vettore di singoli e individuati trasporti bensì l'organizzazione in via continuativa dell'attività di trasporto nel suo complesso (con annessi servizi accessori), a fronte di un corrispettivo predeterminato, avvalendosi della struttura organizzativa e imprenditoriale del vettore/appaltatore e con rischio a carico di quest'ultimo, ci troviamo certamente di fronte ad un appalto di servizi di trasporto e non a singoli di contratti di trasporto.

Peraltro, il ricorrente aveva provato a sostenere l'applicabilità della disciplina del contratto di trasporto, facendo leva sull'art. 83 bis del [decreto legge 112/2008](#) (come modificato dalla legge 190/2014), che ha introdotto il meccanismo della responsabilità in solido del committente per i crediti retributivi, contributivi e assicurativi vantati dai dipendenti del vettore. In pratica, il ricorrente affermava che la presenza del meccanismo della responsabilità in solido anche per il contratto di trasporto, imponeva un'interpretazione restrittiva dell'analoga norma negli appalti, dal cui ambito avrebbero dovuto escludersi i contratti di trasporto anche di natura mista.

In realtà la Corte ha respinto questo ragionamento del ricorrente, affermando che la responsabilità solidale ex art. 83 bis nel contratto di trasporto è cosa ben diversa dalla responsabilità solidale del committente negli appalti. Infatti, quella dell'art. 83 bis è contrassegnata da un termine di decadenza più breve (un anno anziché due), e scatta solo in caso di omessa verifica della regolarità assicurativa e contributiva del vettore da parte del committente.